

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CALABRIA	SENTENZA	251	2017	RESPONSABILITA'	04/10/2017

REPUBBLICA ITALIANA 251/2017
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Quirino LORELLI,	Presidente f.f. e relatore
Ida CONTINO	Consigliere,
Andrea LUBERTI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 251/2017

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.20933 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **XXXXXX** **Xxxxxx**, XXXXXXXXXX;

Visti gli atti di causa;

Uditi all'udienza pubblica dell'11 aprile 2017 il Presidente f.f. relatore ed il P.M. Marilisa Beltrame;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione depositato il 15-4-2016, la Procura regionale ha richiesto la condanna del convenuto epigrafato, a risarcire all'INPS, un danno erariale pari ad € 20.007,75, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, per avere, nella sua qualità di responsabile dell'area amministrativa e affari generali del comune di Limbadi, aver adottato alcune determina di liquidazione aventi ad oggetto la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, attestando in modo non veritiero la conformità del valore ISE indicato dai richiedenti alla soglia di diritto stabilita dalla legge.

Precisa l'organo requirente che la vertenza trae origine da una informativa della Guardia di Finanza di Tropea, nella quale si segnalavano una serie di posizioni irregolari tra il 2010 ed il 2012 di soggetti ai quali l'INPS aveva erogato l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.65 della Legge n.448/1998, senza che gli stessi fossero in possesso effettivamente dei requisiti di reddito attestati dal comune di Limbadi e sulla base di determinazioni di liquidazione rese dal sig. **Xxxxxx** **Xxxxxx**, nella sua qualità di segretario comunale. Puntualizza l'attore come a fronte della notificazione dell'invito a dedurre fossero state presentate delle deduzioni scritte nelle quali il **Xxxxxx** rappresentava che vi era stata una erronea digitazione di dati da parte di un operatore comunale e che, comunque, l'amministrazione danneggiata era ancora in termini per il recupero, ma che tali difese non potevano essere accoglibili.

All'udienza dell'11-4-2017 parte attrice si è riportata alle proprie richieste e

conclusioni.

*

2. In via preliminare il Collegio, a termini dell'art.93 del Codice di giustizia contabile, dichiara la contumacia del convenuto, regolarmente evocato in giudizio, posto che la citazione risulta notificata in rito dall'Ufficiale Giudiziario richiestone, per come dallo stesso attestato nella relata di notifica depositata agli atti dall'attore.

*

3. Nel merito la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento.

L'art.68 della Legge n.448/1998, dispone che:

"1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione."

La competenza alla concessione del beneficio, che materialmente è erogato dall'INPS e grava sulle relative disponibilità di bilancio, è dell'amministrazione comunale. I Comuni quindi devono fornire all'INPS i dati reddituali dei beneficiari e l'Ente previdenziale rimane quindi vincolato alla erogazione materiale del beneficio, sulla scorta di una determinazione del Comune.

L'assegno spetta ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia. E' necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. E' poi necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio l'assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva

Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE. L'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

Nel caso di specie le attività ricognitive delle domande e di verifica delle stesse, nonché quelle di liquidazione dell'assegno in questione risultavano affidate al segretario comunale, sig. Xxxxxx, il quale, per come risulta dalla documentazione versata in atti, ha materialmente redatto le determinazioni di concessione del beneficio.

Le indagini della Guardia di Finanza, riversate in atti e riportate nell'atto di citazione, hanno però accertato che in diverse ipotesi, tra il 2010 ed il 2012, i provvedimenti di concessione avevano beneficiato nuclei familiari che non erano in possesso del requisito reddituale imposto dalla norma e fissato annualmente in appositi decreti.

La condotta appare contrassegnata da colpa grave in quanto il Xxxxxx procedeva alla concessione del beneficio, previa liquidazione delle somme poi pagate dall'INPS senza avvedersi che le dichiarazioni rese dai richiedenti erano irregolari in quanto indicavano importi di reddito superiori a quelli indicati dalla normativa; in altri termini a fronte di domande di concessione dell'assegno irricevibili in quanto presentate da soggetti con redditi dichiarati *ab origine* superiori a quelli previsti dalla legge, il Xxxxxx anziché escluderle provvedeva ad emettere provvedimenti di liquidazione (e concessione del beneficio), con conseguente determinarsi di un danno erariale.

*

4. In conclusione, la domanda va accolta e pertanto va addebitato al convenuto un obbligo di restituzione degli importi indicati in citazione, maggiorato della rivalutazione monetaria a far data dal giorno dell'effettivo pagamento da parte dell'INPS. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e condanna il convenuto alla restituzione della somma complessiva di € 20.007,75, oltre alla rivalutazione monetaria a far data da ciascun pagamento indebito. Dalla data della sentenza di condanna sono dovuti gli interessi legali.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro*207,09**duecentosette/09*.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2017.

IL PRESIDENTE f.f. ed estensore

f.to Quirino Lorelli

Depositata in segreteria il 02/10/2017

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo